



NOTA OPERATIVA

N. 5/2025

OGGETTO: *I sindaci nelle società di capitali e negli Enti del Terzo Settore: nomina, compiti, doveri, poteri e responsabilità.*

1. Introduzione

La presente Nota Operativa ha lo scopo di descrivere la nomina, compiti, doveri, poteri e responsabilità dei sindaci nelle società di capitali, come disposto dalle norme del Codice civile e da quelle degli Enti del Terzo Settore (ETS) di cui all'articolo 30 "Codice del Terzo Settore", come modificato Legge 104/2024.

Dal 1° gennaio 2025 sono entrate in vigore le nuove norme di comportamento del Collegio sindacale delle società non quotate, elaborate dalla commissione studi del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che sostituiscono quelle emanate nel 2023.

Le norme di comportamento del Collegio sindacale suggeriscono e raccomandano modelli comportamentali da adottare per svolgere correttamente l'incarico di sindaco.

Il Collegio sindacale o Sindaco unico è l'organo di controllo la cui azione è volta alla verifica del rispetto delle disposizioni del Codice civile e di quanto previsto nell'atto costitutivo/statuto delle società ed enti obbligati alla nomina. Trattasi di un organo sempre obbligatorio nelle società per azioni e in accomandita per azioni, mentre per le società a responsabilità limitata è obbligatorio solo se previsto dallo statuto o dalle disposizioni di cui all'articolo 2477 del Codice civile.

Il Collegio sindacale è composto da tre o cinque membri effettivi. Devono, inoltre, essere nominati due sindaci supplenti.

Nelle Spa, nelle Sapa e nelle società cooperative costituite nella forma di Spa, non può mai essere nominato un organo monocratico come può invece avvenire per le Srl.

La delibera assembleare di nomina deve essere comunicata dalla società al nominato.